



Comune di Padova

Settore Contratti Appalti e Provveditorato

Determinazione n. 2024/86/0142 del 25/03/2024

Oggetto: NGEU PNRR M5C2.I2.1 LLPP EDP 2021/106 CUP: H97H21000780001 CIG: 9793585203 **PROCEDURA APERTA PER APPALTO LAVORI RELATIVI AI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DI UN FABBRICATO ERP DI SEI ALLOGGI IN VIA PIZZAMANO CIV. 34. DITTA: OPUS ART SRL – PROVVEDIMENTO DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**, REP 80466 DEL 28/09/2023

IL CAPO SETTORE Contratti Appalti e Provveditorato

Su proposta del Responsabile Unico del Procedimento

PREMESSO che:

- con delibera di G.C. n. 174 del 18/04/2023 è stato approvato il progetto denominato "Ristrutturazione di un fabbricato ERP di 6 alloggi in Via Pizzamano civ. 34", dell'importo complessivo di € 720.561,81, progetto finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU nell'ambito del PNRR M5C2I2.1 Rigenerazione Urbana per € 660.000,00 e per € 60.561,81 con fondi propri del bilancio;
 - con determinazione del Capo Servizio Edilizia n. 2023/57/0449 del 31/07/2023, esecutiva in pari data, è stato aggiudicato il contratto in oggetto indicato;
 - in data 28/09/2023 veniva stipulato il contratto, Rep. 80466, per lavori relativi al progetto esecutivo denominato "Ristrutturazione di un fabbricato ERP di 6 alloggi in Via Pizzamano civ. 34" con l'Impresa Opus Art srl;
 - in seguito ad accesso alla Banca Dati Nazionale Antimafia si riscontrava a carico della predetta impresa una nota con la dicitura "Messaggio dalla Prefettura: Diniego iscrizione in White List n. 0078732 del 29/02/2024";
 - tale nota riportava il numero protocollo PR_NAUTG_Ingresso_0245719_20230731 richiamato da una precedente informazione liberatoria provvisoria rilasciata in data 31/07/2023 a favore della predetta ditta e in virtù della quale, ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.L. 16/07/2020 n. 76, era stato stipulato il predetto contratto Rep 80466, con espressa clausola risolutiva "...L'Amministrazione recederà dal contratto qualora elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa fossero accertati nei confronti dell'Appaltatore successivamente alla stipula del contratto ai sensi dell'art. 92, c. 3 e 4, del D.lgs. n. 159/2011...";
 - in data 11/03/2024, accedendo al Casellario Informatico presso l'Osservatorio dei Contratti pubblici di lavori servizi e forniture, si riscontrava la relativa annotazione a carico della predetta impresa avente carattere interdittivo nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.
- Con nota emessa al prot. 151347 del 12/03/2024 si procedeva, pertanto, ad inviare comunicazione di avvio del procedimento di risoluzione del contratto, assegnando alla predetta ditta un termine di 10 giorni per l'eventuale presentazione di memorie o altra documentazione pertinente.
- Con nota acquisita al prot. Comune di Padova n. 168422 del 20/03/2024 l'impresa Opus Art ha dato riscontro, specificando che con provvedimento del Ministero degli Interni, prot. interno n. 0009488 del 09/02/2024 è stata respinta la sua istanza di iscrizione all'Anagrafe antimafia degli Esecutori, decretando l'interdizione ai sensi degli artt. 84, commi 3,4 e 91 del D.Lgs. 159/2011.
- L'impresa precisa che al momento non è sottoposta ad alcuna indagine, né è coinvolta in procedimenti penali che ne compromettano il mantenimento dei requisiti di moralità e/o affidabilità e di aver presentato contro il provvedimento interdittivo ricorso giurisdizionale al TAR, iscritto al r.g.n. n. 2143/2024.
- Nella stessa nota l'impresa comunica, altresì, che anche la Prefettura di Napoli con provvedimento, prot. interno n. 0078732 del 29/02/2024 ha comunicato il rigetto dell'iscrizione

alla *White List*, motivando *per relationem* in ordine ai medesimi elementi emersi dall'istruttoria del primo provvedimento interdittivo e che anche contro quest'ultimo è stata presentato ricorso al TAR Campania, iscritto al r.g.n. n. 1001/2024.

Comunica, infine, di aver provveduto contestualmente al deposito di richiesta applicazione del controllo giudiziario di cui alla lettera b) del comma 2 dell'art. 34 bis del D.Lgs. 159/2011 e che tale misura sospende gli effetti del provvedimento interdittivo ai sensi dell'art. 7 dello stesso decreto.

TUTTO CIO' PREMESSO:

si richiama innanzitutto, in riferimento a questo ultimo punto, la sentenza n. 8481 del 22/09/2023 del Consiglio di Stato Sez. V che ha evidenziato come la legge n. 55 del 2019, nell'introdurre, all'interno dell'art. 80, comma 2, del d.lgs. n. 50 del 2016, il riferimento all'art. 34-bis del Codice antimafia, non abbia voluto attribuire valenza retroattiva al provvedimento di ammissione al controllo giudiziario rispetto agli effetti dell'interdittiva (allo stato comunque non ancora adottato), ma solo chiarire che gli operatori economici ammessi al controllo giudiziario possano partecipare alle gare pubbliche indette successivamente all'adozione della predetta misura, proprio in ragione della sospensione temporanea degli effetti della stessa;

considerato poi che la giurisprudenza consolidata (*ex multis* Consiglio di Stato Sez III n. 1292 del 12/03/2015) ha ribadito che la stazione appaltante non abbia il potere di sindacare i contenuti delle interdittive prefettizie e che pertanto ogni sua statuizione successiva a tali provvedimenti abbia natura vincolata a fronte del giudizio di disvalore dell'impresa con la quale è stato stipulato il contratto, si richiama il recente parere dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 43 del 19/09/2023 con il quale sono state fornite alle stazioni appaltanti le seguenti indicazioni:

l'art. 80, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 include tra le cause di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, l'esistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del D. Lgs. n. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del D. Lgs. medesimo;

tale norma va letta in combinato disposto con l'art. 80, comma 6, del D. Lgs. 50/2016, ai sensi del quale, le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 del medesimo art. 80;

per espressa previsione normativa, poi, la causa di esclusione prevista dall'art. 80, comma 2, del D. Leg.vo 50/2016 ha natura automatica, dovendo la stazione appaltante, escludere dalla gara l'operatore economico colpito dalla sanzione interdittiva ivi prevista e tale causa di esclusione rileva non solo in fase di affidamento del contratto, ma anche in fase di esecuzione dello stesso e per tutta la sua durata;

secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, infatti, *"...Nelle gare di appalto per l'aggiudicazione di contratti pubblici i requisiti generali e speciali devono essere posseduti dai candidati non solo alla data di scadenza del termine per la presentazione della richiesta di partecipazione alla procedura di affidamento, ma anche per tutta la durata della procedura stessa fino all'aggiudicazione definitiva ed alla stipula del contratto, nonché per tutto il periodo dell'esecuzione dello stesso, senza soluzione di continuità..."* (*ex multis*, Sent. C. Stato Ad. Plen. 20/07/2015, n. 8);

il possesso dei requisiti di ammissione, infatti, *"...si impone a partire dall'atto di presentazione della domanda di partecipazione e per tutta la durata della procedura di evidenza pubblica, non in virtù di un astratto e vacuo formalismo procedimentale, quanto piuttosto a garanzia della permanenza della serietà e della volontà dell'impresa di presentare un'offerta credibile e dunque della sicurezza per la stazione appaltante dell'instaurazione di un rapporto con un soggetto, che, dalla candidatura in sede di gara fino alla stipula del contratto e poi ancora fino all'adempimento dell'obbligazione contrattuale, sia provvisto di tutti i requisiti di ordine generale e speciale per contrattare con la P.A."* (TAR Campania n. 6203/2022, richiamando l'orientamento dell'Adunanza Plenaria n. 8/2015);

dalla chiara disposizione dell'art. 80, comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e dalla costante giurisprudenza si evince che la sopravvenienza della perdita di un requisito generale o speciale comporta, per l'operatore economico, la perdita della continuità dei requisiti di partecipazione alla gara e di esecuzione del contratto, che invece devono permanere inalterati fino alla conclusione della prestazione contrattuale e pertanto la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 108, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, deve procedere alla risoluzione del contratto qualora nella fase esecutiva dello stesso sia intervenuto, nei confronti dell'appaltatore, un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione;

la III Sezione del Consiglio di Stato, infine, con la sent. n. 5093 del 21/06/2022 si è pronunciata sulle conseguenze che derivano da una sopravvenuta interdittiva antimafia rispetto ad un contratto pubblico d'appalto, osservando che le stazioni appaltanti, ai sensi degli artt. 92 e 94 del Codice Antimafia, nel caso di sopravvenienze di un'interdittiva antimafia, cui si riconnette l'accertamento dell'incapacità originaria del privato ad essere destinatario di un rapporto con la pubblica amministrazione, sono tenute a recedere dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite. In tal senso, dunque, le determinazioni di caducazione del contratto d'appalto sono adottate nell'esercizio di un potere vincolato della stazione appaltante che esclude margini di discrezionalità.

RITENUTO che sussista l'interesse pubblico all'adozione del provvedimento in oggetto al fine di assicurare la regolarità della procedura di gara.

VISTO L'art. 107 del D. Lgs. 267/2000.

D E T E R M I N A

1. di procedere, per le motivazioni dettagliate nelle premesse, alla risoluzione del contratto, Rep. 80466 del 28/09/2023 per lavori relativi al progetto denominato "Ristrutturazione di un fabbricato ERP di 6 alloggi in Via Pizzamano civ. 34" stipulato con l'impresa Opus Art srl, con sede a Giugliano in Campania (NA), Via Primo Maggio n. 2/P, C.F. e P. IVA 021571791215, ai sensi dell'art. 108, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016;
2. di dare atto che la fattispecie descritta in parte narrativa concreta la causa di esclusione di cui all'art. 80 co. 2 e co. 6 del D. Lgs. 50/2016;
3. di provvedere alla segnalazione del fatto all'Autorità Nazionale Anticorruzione;
4. di trasmettere il presente provvedimento al RUP per gli atti conseguenti alla risoluzione del contratto;
5. di dare atto che il presente provvedimento non presenta aspetti contabili in quanto si provvederà con successivo provvedimento alla regolarizzazione degli impegni contabili.

25/03/2024

Il Capo Settore
Matteo Banfi

Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova
ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa